

Bari, 18/01/2021

Ai **Dirigenti Scolastici**  
Al **Personale Docente e ATA**  
**istituzioni scolastiche Regione Puglia**  
**= LORO SEDI =**

**Oggetto: Congedo straordinario per sospensione attività didattica in presenza di cui all'art. 22 bis del DL 137/2020 (conv in L. 176/2020).**

Si informa che l'INPS, in data 12/01 u.s., ha pubblicato la circolare n. 2 con cui vengono forniti chiarimenti in merito alla fruizione del congedo straordinario Covid di cui all'art. 22/bis del Decreto Ristori (convertito in L. 176/2020), in caso di sospensione in presenza attività scolastica dei figli.

Il diritto riguarda solo i lavoratori dipendenti che si trovino in queste due casistiche:

**1) genitori con figli frequentanti scuole secondarie di primo grado del secondo e terzo anno, a cui sia stata sospesa l'attività didattica in presenza in quanto rientranti nelle c.d. zone rosse”;**

**2) genitori con figli con disabilità di gravità accertata, nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. In questo caso l'ambito di applicazione del congedo è l'intero territorio nazionale.**

La decorrenza per la fruizione del congedo straordinario è riconosciuta dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020) ma - come specifica l'INPS nella circolare - se la domanda viene presentata successivamente a tale data, la stessa potrà riguardare anche periodi precedenti purchè non antecedenti il 9 novembre.

L'indennità di congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione e possono essere indennizzate tutte le giornate lavorative. Il genitore può chiedere il congedo solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working. Requisito fondamentale è che i genitori richiedenti il congedo straordinario, siano lavoratrici/tori dipendenti (sia pubblici che privati) con un rapporto di lavoro in essere al momento di presentazione della domanda e non è previsto il requisito della “convivenza” con i figli.

I lavoratori della scuola presentano la domanda direttamente all'istituto di servizio mentre i dipendenti privati possono avvalersi dell'assistenza del Patronato ITAL-UIL per il conseguente invio alla competente sede INPS.

La circolare dell'INPS si correda di un allegato contenente una tavola sinottica (in allegato) in cui sono elencati destinatari, requisiti e tempistiche per la fruizione di questo congedo straordinario, confrontandoli, al contempo, con quelli del "congedo di sospensione delle attività didattiche in presenza di figli conviventi minori di 14 anni" di cui all'art. 21 del DL 104/2020.

Restando a disposizione nelle ns sedi territoriali, invitiamo i Dirigenti Scolastici alla diffusione.

*A cura dell'Ufficio Comunicazione  
Uil Scuola Puglia*